

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1421

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, PUCCI ERNESTO, PUGLIESE, LATTANZIO, BIASUTTI, DE MARZI FERNANDO, MONTE, PREARO, ARMANI, SCHIAVON, MARENGHI, SODANO, VETRONE, SANGALLI, ZUGNO, BOLLA, BOIDI, SCARASCIA, CASTELLUCCI, CAIAZZA, DE LEONARDIS, STELLA, TANTALO, FRANZO, BARONI

Presentata il 9 luglio 1959

Provvidenze creditizie a sostegno della viticoltura, delle cantine sociali e degli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge sottoposta alla vostra approvazione tende, nell'ambito dei provvedimenti anti-congiunturali recentemente approvati dal Consiglio dei Ministri ed a cui verrà fatto fronte con il prestito nazionale di prossimo lancio, a normalizzare un settore dell'agricoltura, che già da alcuni anni si presenta in crisi, quale è quello vitivinicolo.

È noto come, negli ultimi tempi, la produzione della vite è stata molto alta, tanto da raggiungere nel 1958 un raccolto di ben 104 milioni di quintali di uva con una resa di vino calcolata in 66 milioni di ettolitri circa. Anche per quest'anno si prevede un raccolto di uva particolarmente elevato.

La preoccupazione pertanto dell'accumularsi di rilevanti giacenze di vino, si riflette fin d'ora negativamente sull'andamento del mercato.

Per venire incontro alle esigenze del settore vitivinicolo, già nel 1957 lo Stato, attraverso il decreto legislativo 14 settembre 1957, n. 812, convertito nell'ottobre successivo nella legge n. 1031, ebbe ad intervenire con lo stanziamento di 500 milioni per la concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la

campagna vinicola 1957 e dalle Cantine sociali; analogo stanziamento per contributo dello Stato si è avuto anche nel 1958. Gli indicati provvedimenti, però, se sono valsi a sottrarre al libero mercato circa nove milioni di quintali di uva, non hanno certo potuto che portare uno scarso aiuto ad un settore produttivo che dolorosamente è soggetto a crisi ricorrenti.

La proposta di legge in essere tende, per quanto è possibile, alla normalizzazione di tale settore produttivo mediante la concessione (articolo 1), per il quinquennio 1959-1963, di contributi statali sui prestiti contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti e dalle Cantine sociali.

L'articolo 2 stabilisce le modalità per la concessione dei suddetti prestiti, che, concessi ad un tasso d'interesse non superiore al 6 per cento annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dovranno essere accordati per un ammontare non inferiore all'80 per cento del valore di mercato delle uve e dei mosti conferiti. Tale valore verrà determinato da un apposito Comitato provinciale istituito sulla base delle norme di cui al successivo articolo 7 del proposto provvedimento.

L'articolo 3 estende i benefici della legge, oltre che alle uve ed ai mosti, anche al

vino della produzione del 1958 che risulti eventualmente in giacenza all'inizio della nuova campagna; per queste giacenze è previsto il riporto a nuovo, così come tale possibilità si estende anche alle successive campagne fino al 1963. I medesimi benefici si applicano anche alle partite di alcool ed acquavite di proprietà degli Enti gestori degli ammassi delle uve e delle Cantine sociali, ottenute attraverso la distillazione dei vini prodotti con uve e mosti conferiti nella campagna di produzione. La determinazione del valore del vino è demandata al Comitato di cui all'articolo 7, mentre per l'alcool e le acqueviti, in base al valore di mercato, determinato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

La concessione del contributo statale viene fissata (articolo 4) in lire cinque annue per ogni cento lire di capitale mutuato ed è demandata al Ministero per l'agricoltura e foreste.

Lo stesso articolo 4 indica pure il termine entro cui le Cantine sociali e gli Enti gestori degli ammassi dovranno far pervenire al Comitato provinciale la domanda per ottenere l'assegnazione del contributo; in linea generale tale termine viene fissato al 31 ottobre di ciascun anno, tranne che per quello in corso per il quale il termine è di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Gli articoli 5 e 6 concernono: il primo, la documentazione che dovrà essere allegata alla domanda di concessione del contributo statale ed il secondo domanda al Ministero dell'agricoltura il determinare in concreto le provincie in cui dovranno trovare applicazione le provvidenze della legge.

Il Comitato provinciale, presieduto dall'ispettore agrario, sarà composto da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, da tre rappresentanti dei produttori agricoli e da tre rappresentanti gli Istituti od enti esercitanti il credito agrario. È ovvio che i tre rappresentanti dei produttori dovranno essere scelti in modo da assicurare la rappresentanza degli Enti ammassatori e delle Cantine sociali. Scopi del Comitato saranno quelli di stabilire il valore di mercato dei vini e dei mosti per la concessione dei prestiti ed il valore delle giacenze dei vini ammesse, come già detto, anche esse ai benefici di legge; ricevere le domande di concessione del contributo statale, esaminarle e trasmetterle al Ministero dell'agricoltura con proprio parere; curare tutti quegli altri adempimenti che dal Ministero dell'agricoltura potranno essergli espressamente affidati ed,

infine, nell'ambito provinciale, vigilare sull'esatta applicazione della legge.

Agevolazioni fiscali sono previste dall'articolo 8 per tutti gli atti che, in applicazione della legge, dovranno essere compiuti, mentre l'articolo 9 estende il beneficio dell'articolo 84, lettera i), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 545 — cioè l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile — alle Cantine sociali che operano la distillazione dei vini ottenuti dalle uve e dai mosti conferiti dai soci, in quanto rientranti nel normale ciclo di produzione agraria.

L'articolo 10, nel suo primo comma, fissa in lire due miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64 la somma da stanziare in bilancio per la concessione dei contributi negli interessi dei prestiti concessi.

Si è già detto come la precedente somma di 500 milioni stanziata negli scorsi anni allo scopo, si sia mostrata del tutto insufficiente, tanto che invece dell'80 per cento previsto del valore del prodotto in realtà sono stati concessi acconti che difficilmente hanno raggiunto il 50 per cento; considerando che esistono attualmente in Italia circa 350 Cantine sociali ed una novantina di enopoli in grado di lavorare circa 15 milioni di quintali di uve, appare evidente come la somma preventivata non debba ritenersi eccessiva, tanto più che con essa dovrà essere provveduto anche, a norma dell'articolo 3, alla concessione di prestiti sulle giacenze di vino e di alcool ed acquevite.

Come premesso, alla copertura dell'onere di bilancio, verrà fatto fronte attraverso una corrispondente aliquota del prestito nazionale approvato con decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, rientrando la proposta di legge tra i provvedimenti anticongiunturali volti ad alleviare le pesanti condizioni di vasti settori dell'economia nazionale.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che si ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione tende, come già detto, alla tonificazione del mercato vitivinicolo nazionale; la prossima campagna è ormai alle porte e, allo scopo di ovviare a tutti quegli inconvenienti — ben noti — che da alcuni anni si ripetono, si raccomanda alla Camera una sollecita approvazione. Superfluo dire che un ritardo potrebbe portare gravi conseguenze di ordine economico, e pertanto si ha fiducia che vorrete suffragare la presente proposta con il vostro voto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli Istituti di credito agrario e gli Enti autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario d'esercizio possono concedere alle Cantine sociali ed agli Enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti, prestiti per la durata di un anno, da utilizzarsi per il pagamento del prodotto conferito dai produttori, nelle singole campagne di produzione 1959, 1960, 1961, 1962 e 1963 con il concorso di uno speciale contributo statale negli interessi, nei termini ed alle condizioni stabilite nei successivi articoli.

ART. 2.

I prestiti di cui al precedente articolo sono accordati sia mediante sconto bancario e sia con scoperto di conto corrente, ad un tasso d'interesse non superiore al 6 per cento annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spese e per un ammontare non inferiore all'80 per cento del valore di mercato delle uve e dei mosti conferiti, determinato convenzionalmente dal Comitato provinciale di cui al successivo articolo 7 per le uve a seconda della qualità e della gradazione zuccherina e per i mosti a seconda della qualità e della gradazione alcoolica.

ART. 3.

Al finanziamento previsto dalla presente legge sono ammessi anche:

a) il vino ricavato dalle uve e dai mosti conferiti nelle Cantine sociali e negli Enti gestori degli ammassi nella precedente campagna 1958, che verrà riportato a nuovo nella campagna di consumo 1959, come quello che in seguito venisse eventualmente riportato a nuovo nelle successive campagne di ammasso fino al 1963, secondo il valore di mercato convenzionalmente determinato dal Comitato provinciale di cui al precedente articolo;

b) le partite di alcool ed acquavite, di proprietà delle Cantine sociali e degli Enti gestori degli ammassi e dei mosti, ottenute con la distillazione dei vini prodotti con uve e mosti conferiti nella campagna di produzione, in base al valore di mercato dello spirito determinato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 4.

Il contributo statale in conto interessi previsto nel precedente articolo 1 è stabilito in lire cinque annue per ogni cento lire di capitale mutuato, ed è concesso con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dopo l'accoglimento della domanda da parte degli organi deliberanti degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, previo parere del Comitato provinciale di cui al successivo articolo 7.

Le richieste di assegnazione del contributo statale per il 1959 dovranno pervenire al cennato Comitato provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi le domande dovranno essere presentate non oltre il 31 ottobre.

ART. 5.

Le domande di concessione del contributo statale devono essere corredate di:

a) una dichiarazione impegnativa degli Istituti ed Enti mutuanti di attenersi strettamente alle disposizioni della presente legge quanto alle modalità e finalità dei prestiti da ammettere al contributo;

b) una copia della convenzione di finanziamento intercorsa tra l'Istituto od Ente mutuante ed il mutuatario;

c) le indicazioni relative all'ammontare, alla durata ed al tasso d'interesse del prestito, come di qualsiasi altra notizia atta ad illustrare l'operazione oggetto della richiesta.

ART. 6.

Con proprio decreto il Ministro per l'agricoltura e le foreste determinerà le provincie in cui ritenga che ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze di cui si tratta.

ART. 7.

Nelle provincie ammesse ai benefici della presente legge è istituito un Comitato provinciale, presieduto dall'ispettore agrario provinciale e composto: da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla sua Amministrazione; da tre rappresentanti dei produttori agricoli e da tre rappresentanti di Istituti od Enti esercenti il credito agrario, nominati dal prefetto.

I rappresentanti dei produttori agricoli sono scelti in modo da assicurare anche la rappresentanza degli Enti ammassatori e delle Cantine sociali, ove esistano. I rappresentanti

degli Istituti di credito agrario sono nominati su proposta della locale filiale dell'Istituto di emissione.

Il Comitato ha lo scopo di:

a) stabilire il valore di mercato delle uve, dei mosti e del vino ai fini di cui ai precedenti articoli 2 e 3; ricevere, esaminare e trasmettere al Ministero dell'agricoltura, con proprio parere, le richieste di assegnazione e liquidazione del contributo statale secondo le norme stabilite dal regolamento; curare gli altri adempimenti ad esso espressamente affidati dal Ministero competente:

b) vigilare, nell'ambito provinciale, sull'applicazione della legge e sulla esatta osservanza delle relative norme regolamentari.

ART. 8.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti od Enti autorizzati all'esercizio del credito agrario, sia gli atti ed i contratti e le formalità connesse alla concessione ed alla gestione dei prestiti assistiti dal contributo statale in conto interesse di cui alla presente legge, sia gli atti ed i contratti stipulati per l'attuazione degli ammassi volontari delle uve e dei mosti, dalle Cantine sociali e dagli Enti gestori degli stessi, con i produttori conferenti, come pure le note, i bollettini di conferimento, le ricevute di quietanza e quant'altro di simile inerente alla gestione ed esecuzione degli ammassi medesimi, sono esenti dalle tasse di bollo, di concessione governativa, nonché dalle imposte di registro ed ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali agrarie che verranno emesse ai fini della presente legge dalle Cantine sociali ed Enti gestori sovvenzionati, le quali saranno soggette al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire qualunque sia la loro scadenza.

Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai ed ai Consigli ed archivi notarili sono ridotti alla metà.

ART. 9.

L'agevolazione fiscale di cui alla lettera i), dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, resta ferma a favore delle Cantine sociali che operano la distillazione dei vini ricavati dalle uve e dai mosti conferiti dai soci in quanto dette operazioni si considerano, per lo scopo della presente legge, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.

ART. 10.

Per la corresponsione dei contributi negli interessi dei prestiti concessi ai sensi della presente legge è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura e le foreste, della somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1963-64. Le somme non spese nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1959-1960 sarà fatto fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

ART. 12.

Con il decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura di concerto col Ministro del tesoro, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.